

trattamenti pensionistici anticipati, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione avvenuta in pari data.

L'articolo 1 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino a quella di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti.

Per effetto delle anzidette disposizioni, non si è proceduto al riconoscimento del diritto a trattamenti pensionistici di anzianità, con decorrenza successiva al 2 novembre 1997, e pertanto aventi decorrenza dal 1° dicembre 1997 e fino al 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata.

Occorre, da ultimo, tener presente anche i principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenze di rilevante implicazione finanziaria.

Con sentenza n. 495 del 29/31 dicembre 1993, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non

almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

L'erogazione dell'indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni:

- cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- riconsegna al Comune dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
- cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie i 65 anni di età, se uomo, ovvero i 60 anni di età, se donna.

L'erogazione dell'indennizzo cessa in ogni caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, dipendente o autonoma.

E' da citare infine il decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, recante disposizioni urgenti in materia di

non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.

Il cumulo appena indicato opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive Gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le Gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna Gestione.

Si ricorda, infine, che il decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, già citato, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un indennizzo pari all'importo del trattamento minimo di pensione, per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o di coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.

L'indennizzo spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 62 anni di età, se uomini, ovvero 57 anni di età, se donne;
- iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per

Nel corso dell'anno 1997 sono stati emanati i decreti attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 335/1995. In particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, attua la delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Com'è noto, la facoltà di opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente in forma contributiva è riconosciuta dalla legge n. 335 a coloro che possono far valere almeno 15 anni complessivi di contributi, di cui almeno cinque nel nuovo sistema.

Di fatto, tale opzione potrà pertanto essere esercitata solo a partire dal 2001.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, attua la delega dell'articolo 1, comma 39, della legge n. 335 del 1995 in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

L'articolo 1 del decreto dispone che per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, di cui al comma 19 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1 della legge n. 335/1995, i periodi assicurativi

- b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello indicato alla lettera a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo.

Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni, il reddito della casa di abitazione, le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata e l'importo della pensione da integrare al minimo.

La legge n. 662/1996, art. 1, comma 190, dispone la non cumulabilità nella misura del 50 per cento della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Si applica invece la previgente normativa per i lavoratori titolari di pensione al 30 settembre 1996 o che hanno maturato a tale data il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 55 anni. Cioè è prevista la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo per le pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, nonché di quelle liquidate con decorrenza successiva al 1994, in favore di lavoratori in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per il diritto alla pensione in tale anno. Per le pensioni successive al 1994, non è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo la metà della quota eccedente il trattamento minimo (articolo 11, comma 9 e 10, della legge n. 537/1993).

Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della legge di riforma sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.

L'art. 1, comma 43, dispone che le pensioni di inabilità, le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidità liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

L'art. 2, comma 14, della legge predetta ha stabilito che con effetto dall'anno 1995 l'integrazione al minimo, a norma dell'art. 6, della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni, delle pensioni degli Esercenti attività commerciali non spetta ai soggetti che posseggano:

- a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'IRPEF per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;

La legge n. 335 ha introdotto sostanziali modifiche anche relativamente ai trattamenti ai superstiti.

L'art. 1, comma 41, stabilisce che - limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 335 - in caso di presenza di un solo figlio, minore, studente, o inabile, l'aliquota percentuale della pensione è elevata dal 60 al 70%.

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, entro determinati limiti.

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può, comunque, essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge di riforma, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

L'art. 1, comma 42, dispone che all'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano determinate riduzioni.

concorrenza con almeno 57 anni di età.

In alternativa al requisito di 35 anni di contribuzione in concorrenza con il requisito dell'età anagrafica, l'accesso alla pensione di anzianità è consentito al raggiungimento di una maggiore anzianità contributiva, fissata in 40 anni.

La disciplina a regime trova piena applicazione a partire dall'anno 1998.

La legge di riforma del sistema pensionistico ha introdotto radicali innovazioni rispetto alla normativa precedente.

Si ricordano di seguito le principali innovazioni.

La legge di riforma prevede un nuovo sistema di calcolo "contributivo" per gli assicurati dal 1° gennaio 1996, fondato essenzialmente sul montante individuale dei contributi e un sistema di calcolo in pro-rata in favore di quei lavoratori che possano far valere al 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

Per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo, salvo la facoltà di opzione, da esercitare a condizione che si abbiano almeno cinque anni versati con il sistema contributivo.

In particolare, hanno continuato a trovare applicazione, per le parti non modificate dalla predetta legge n. 335/1995, le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nonché quelle del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, norme che sono state ampiamente illustrate in precedenti relazioni.

Notevoli riflessi sono derivati alla Gestione dall'applicazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "interventi correttivi di finanza pubblica", che contiene all'art. 11 numerose disposizioni di natura pensionistica, nonché della legge 23 dicembre 1994, n. 724, collegata alla legge finanziaria 1995, disposizioni anch'esse già ampiamente illustrate in precedenza.

Per quanto riguarda la legge n. 724 si ricorda che l'art. 14 ha differito, con effetto dal 1995, al primo gennaio di ogni anno, il termine di decorrenza degli aumenti a titolo di perequazione automatica sulle pensioni, aumento che, a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica sulla base del solo adeguamento al costo della vita, con cadenza annuale.

Con effetto dal 1° settembre 1995, l'accesso al pensionamento di anzianità è disciplinato dall'art. 1, commi da 25 a 32 della legge di riforma n. 335/1995.

Per quanto riguarda il diritto alla pensione di anzianità a carico della Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, l'art. 1, comma 28, stabilisce che esso si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni in

n. 662 che, con decorrenza 1° gennaio 1997, ha esteso l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e ai superstiti, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni, ai soggetti che esercitano in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti e degli artisti.

- dell'articolo 1, comma n. 203, della citata legge n. 662, che sostituisce il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che estende l'obbligo di iscrizione nella Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, ai parenti e gli affini entro il terzo grado e ai soci di società a responsabilità limitata che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;
- dell'articolo 1, comma n. 207, della stessa legge n. 662, il quale prevede che i soggetti per i quali l'assicurazione diviene obbligatoria per effetto della nuova legge, possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo, nei limiti della prescrizione, e che possono riscattare i periodi precedenti con i criteri di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Nell'ambito delle prestazioni, nel corso del 1997 la Gestione ha continuato ad essere interessata da provvedimenti legislativi emanati negli anni precedenti - già illustrati a suo tempo - e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, già richiamata, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

possono ottenere dall'INPS la ricostituzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro autonomo effettuato in Libia dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970.

Per quanto riguarda il contributo volontario, la legge n. 233/90 prevede che lo stesso sia determinato applicando le aliquote percentuali in vigore per il versamento dei contributi obbligatori da parte dei lavoratori attivi, al reddito medio imponibile ricavato dalla media dei redditi rispetto ai quali è stata versata la contribuzione obbligatoria negli ultimi tre anni precedenti la data di cessazione dell'attività lavorativa.

La nuova disciplina della prosecuzione volontaria dispone, inoltre, l'abrogazione dal 1° luglio 1990 del principio di cui all'art. 3, comma 8°, secondo periodo, della legge n. 638/1983, in base al quale il contributo volontario minimo per i lavoratori autonomi artigiani e commercianti non poteva essere inferiore a quello minimo fissato per i lavoratori dipendenti.

Si fa presente che il Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ha previsto che l'autorizzazione ai versamenti volontari possa essere concessa solo a coloro che possono far valere tre anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio, eliminando il requisito alternativo dei cinque anni di contribuzione nell'intera vita assicurativa.

Ulteriori effetti sulla Gestione, per il 1997, sono stati prodotti dall'applicazione:

- dell'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 1996,

Il contributo in parola, per lo 0,07 per cento deve affluire al "Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale" - che opera mediante contabilità separata nell'ambito della Gestione dei contributi e della prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali - e per lo 0,02 per cento è devoluto alla Gestione pensionistica di categoria.

Le prestazioni saranno corrisposte nei limiti della disponibilità delle risorse del Fondo citato.

L'art. 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto l'aumento di 0,3 punti dell'aliquota contributiva a decorrere dal 1° gennaio 1997. Pertanto a decorrere dalla data suddetta, l'aliquota stessa è pari al 15,39 per cento fino alla prima fascia di retribuzione pensionabile, alla quale si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione in vigore per i lavoratori dipendenti, e al 16,39 per cento per la parte eccedente e fino al massimale di reddito imponibile.

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni è prevista la riduzione pari a 3 punti percentuali.

La misura del contributo di maternità, di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, è stata confermata nella misura di f. 18.936 annue.

Sull'andamento della Gestione ha continuato ad avere effetto la legge 1° giugno 1991, n. 166, la quale all'art. 4 stabilisce che i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia

Sociale, di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro, su proposta del competente Comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge n. 233/1990 sono variate, per le Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente Comitato con periodicità almeno triennale.

Nei casi di deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette Gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrisondersi si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, in relazione al tasso medio di rendimento annuale dei titoli di Stato.

L'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 prevede che, per il periodo transitorio di tre anni, venga concesso ai commercianti al minuto, che abbiano superato l'età di 62 anni se uomini e di 57 anni se donne e che cessino la propria attività, un indennizzo pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Con il decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, emanato in applicazione della delega contenuta nella norma citata, è stato posto a carico degli iscritti alla Gestione un contributo aggiuntivo nella misura dello 0,09 per cento del reddito d'impresa.

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, anche nell'anno 1997 è stata interessata dagli effetti della legge di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, del 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Gestione è stata interessata, inoltre, dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

In particolare ha continuato a produrre effetti l'applicazione dell'art. 3, commi 9 e 10, di quest'ultima legge, il quale ha modificato i termini di prescrizione per i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle altre Gestioni pensionistiche obbligatorie: tali termini sono stabiliti in 10 anni dal 17 agosto 1995 e in cinque anni dal 1° gennaio 1996.

Sono inoltre stabiliti in 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa i termini di prescrizione di tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

I termini di prescrizione suddetti si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data del 17 agosto 1995, ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto delle norme preesistenti.

L'art 3, comma 11, della legge 335 citata ha previsto che, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA**

**GESTIONE PER LA TUTELA PREVIDENZIALE DEI
SOGGETTI CHE ESERCITANO PER PROFESSIONE
ABITUALE, ANCORCHE' NON ESCLUSIVA, ATTIVITA'
DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 49, COMMA 1, DEL
T.U.I.R. APPROVATO CON DPR N. 917/1986 E ALTRE
ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 26, DELLA
LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335.**

RENDICONTO DELL 'ANNO 1997

PAGINA BIANCA